



# COMUNE DI PACENTRO

## Provincia di L'Aquila

Protocollo n.3409

Pacentro 07.07.2015

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI CAVA**

*(Art. 15 Legge Regionale 26 luglio 1983, n.54)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTA** la domanda prot. n. RA104016 del 16-04-2013, presentata alla Giunta Regionale d'Abruzzo- Settore Cave e Torbiere- Pescara, dalla Ditta "MAIA SCAVI S.N.C." di FACCIA G. e C., con sede in PACENTRO (AQ) LOCALITA' FONTE S. GIOVANNI, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'ampliamento della Cava in località "FONTE S.GIOVANNI", sui terreni contraddistinti in Catasto al Foglio n. 26, mappali n. 530, e al foglio 29 mappali n.48-49-573-574 per una superficie complessiva di 5.960 mq e per un volume complessivo, come da progetto esecutivo, di mc 37.000;

**VISTA** la Legge Regionale 26 luglio 1983, n.54 inerente la "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Regionale 21 marzo 1990, n.141/21;

**VISTO** l'art.1 della Legge Regionale 69/1997;

**VISTA** la documentazione allegata all'istanza;

**VISTO** il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Sportello Regionale Ambientale della Giunta Regionale d'Abruzzo, espresso con giudizio n. 2167 del 14.03.2013;

**VISTO** il verbale del 18.12.2014, del Comitato Tecnico Regionale per le Cave espresso con Conferenza dei Servizi, nei modi e nei tempi indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 390 del 14 giugno 2002, e in cui si prende atto della relazione istruttoria n.136 del 17.12.2014;



# COMUNE DI PACENTRO

## Provincia di L'Aquila

**VISTI** gli elaborati grafici e le relazioni timbrate e firmate dal responsabile del procedimento del Settore Cave e Torbiere della Giunta Regionale D'Abruzzo, Ing. Ezio Faieta;

**VISTO** il disciplinare per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n°54/1983 allegato alla presente autorizzazione;

**VISTA** la Convenzione per Attività Estrattiva ai sensi dell'art. 132 della L.R. n. 6 dell'08.02.2005, allegata alla presente autorizzazione;


**VISTA** la polizza n. A3006154000289 stipulata IN DATA 30.06.2015 a garanzia del ripristino ambientale per la somma di 1.000.000,00 €, in favore dell'ente beneficiario Comune di Pacentro (AQ), da svincolare dopo l'accertamento dell'avvenuto ripristino della cava;

**RICHIAMATO** l'obbligo del titolare della presente autorizzazione di uniformarsi alle prescrizioni ed avvertenze appresso indicate:

- LA COLTIVAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA CON ESCAVAZIONE DALL'ALTO VERSO IL BASSO CON ALZATA MASSIMA DI 5 METRI;
- DOVRA' ESSERE ESPOSTO UN CARTELLO CONTENENTE I DATI AUTORIZZATIVI E DI CONDUZIONE DELLA CAVA;
- IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE REDIGERE UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E TRASMETTERLA AL SERVIZIO REGIONALE RISORSE DEL TERRITORIO-PESCARA;
- DOVRANNO ESSERE PREVISTE MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DI EMISSIONI DIFFUSE;
- IL CAPPELLACCIO VEGETALE RIMOSSO NELLA FASE PRELIMINARE ALL'ESTRAZIONE DOVRA' ESSERE ACCANTONATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE FINALE;
- TUTTE LE PERTINENZE REALIZZATE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DOVRANNO ESSERE RIMOSSE PRIMA DEL RECUPERO AMBIENTALE DEFINITIVO;
- LA DURATA DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO E' FISSATA IN ANNI 12 (DODICI).


### AUTORIZZA

**FATTO SALVO I DIRITTI DEI TERZI**, la Ditta "MAIA SCAVI S.N.C." di FACCI G. E C., con sede in PACENTRO (AQ) LOCALITA' FONTE S. GIOVANNI, all'ampliamento e al ripristino della Cava in località "FONTE S.GIOVANNI", sui terreni contraddistinti in Catasto al Foglio n. 26, mappali n. 530, e al foglio 29 mappali n.48-49-573-574 per una superficie complessiva di 5.960 mq e per un volume complessivo, come da progetto esecutivo, di mc 37.000, alle condizioni e alle prescrizioni sopra indicate.



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
ARCH. [Firma]

[Firma]



# COMUNE DI PACENTRO

PROVINCIA DE L'AQUILA

## UFFICIO TECNICO



Prot. n.1624

Pacentro li 23/03/2006

AUTORIZZAZIONE N. 1 / 2006 del 23/03/2006

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la Legge Regionale 26/07/1983 n. 54 e s.m.i.;

VISTA l'istanza in data 27/07/2004 della ditta Maia Scavi s.n.c. di Faccia G. & C. con sede in Pacentro (AQ) via Madonna delle Grazie n. 56 , codice fiscale 00219640661 , tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'ampliamento della coltivazione della cava di inerti in località S. Giovanni del Comune di Pacentro, distinta in catasto al foglio 26 mappali: 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 505, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 612, 614, 620, 621, 695, 696, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 783, di superficie complessiva pari a mq 56.130 ;

PRESO ATTO del parere favorevole condizionato espresso dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 22/03/2005 tenuta presso la Regione Abruzzo – Direzione Attività Produttive – Servizio Sviluppo Attività Estrattive – Ufficio Cave e Torbiere ;

VISTO che a garanzia dei lavori di ripristino e risanamento ambientale sull'intera area di progetto la ditta citata ha presentato polizza fidejussoria n.736/7100494739 della Toro Assicurazioni per la somma assicurata di € 150.000 con scadenza 12/04/2011;

ACCERTATO che ricorrono le ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 5 della L.R. n. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento;

VISTO il Disciplinare per la Regolamentazione delle Attività Estrattive, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 204 del 23/01/1985, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la certificazione antimafia contenuta nella Visura Camerale prot. CEW/7703/2004/CAQ0024 in data 20/07/2004;


VISTO il rilievo planovolumetrico con tre capisaldi quotati presentato a questo Ufficio dalla ditta richiedente in data 03/03/2006 prot. n. 1170, secondo quanto prescritto dalla Conferenza dei Servizi per le Cave;

VISTA l'allegata convenzione tra la ditta Maia Scavi e il Comune di Pacentro ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/1983 introdotto dalla Legge Regionale n. 6 dell'8.02.2005;

### AUTORIZZA

la ditta Maia Scavi s.n.c. di Faccia G. & C., con sede in Pacentro (AQ) via Madonna delle Grazie n. 56, alla coltivazione della cava di inerti sita in località S. Giovanni nel comune di Pacentro (AQ), distinta in catasto al foglio 26 mappali: 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 505, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 612, 614, 620, 621, 695, 696, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 783, di superficie complessiva pari a mq 56.130 , secondo il progetto allegato al presente provvedimento ed alle seguenti condizioni:

1. L'inizio dell'attività di ampliamento è subordinato al ripristino delle aree non interessate alla coltivazione dell'ampliamento; la verifica dell'avvenuto ripristino dovrà essere accertata dall'Ufficio Cave del Servizio Sviluppo Attività Estrattive della Regione Abruzzo;
2. La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nell'allegato Disciplinare per la Regolamentazione delle Attività Estrattive, approvato con D.G.R. n. 204 del 23/01/1985, nonché le modalità di coltivazione indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere;
3. La zona degli scavi deve essere recintata e delimitata con termini visibili e ben infissi nel terreno e disposti sui vertici dell'area interessata;
4. L'autorizzazione è valida per 6 (sei) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, salva l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 3 dell'allegato Disciplinare. L'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 60 gg. dalla predetta data; per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 30 gg. di proroga. La denuncia di inizio dei lavori ed idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D. L.vo n. 624/96 deve essere presentata, ai sensi




dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 a questo Ufficio ed al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga ai predetti Uffici la denuncia di inizio lavori la presente autorizzazione si intende decaduta.

5. La presente autorizzazione si intenderà altresì decaduta nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione da stipulare fra la Ditta ed il Comunale di Pacentro ai sensi dell'art. 13bis della L.R. 54/1983, introdotto dalla L.R. n. 6 del 08/02/2005 art. 132, sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale e pubblicato sul bollettino n. 16 ordinario del 15/03/2006;
6. La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
7. La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni: *le scarpate finali non devono superare la pendenza di 2 su 3 ( 34° centigradi circa) e devono essere sagomate con materiale del posto.*
8. La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque, quando si richiede da parte degli uffici preposti al controllo, i dati volumetrici e statistici relativi all'attività estrattiva.
9. La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 35.000 e complessivamente mc. 210.000 per l'intera durata dell'attività.
10. Circa le modalità di sistemazione ambientale la Ditta è tenuta a rispettare l'allegato progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giovanna Di Cristofano*





## CONVENZIONE TRA LA DITTA MAIA SCAVI E IL COMUNE DI PACENTRO (art. 13 bis della L.R. 54/1983 introdotto dalla Legge Regionale n. 6 dell'8.02.2005)

Fra il Comune di Pacentro ( che in seguito verrà citato come Comune) e la ditta Maia Scavi s.n.c. di Faccia G & C. (che in seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

Premesso:

- Che la Ditta con sede in Pacentro (Aq) (C.F. 00219640661) via Madonna delle Grazie n. 56, titolare di autorizzazione per la coltivazione di una cava di inerti in località Fonte San Giovanni, rilasciata in data 6.12.1988 e successivamente prorogata fino al 19.4.2005 ha chiesto con istanza del 27 luglio 2004 protocollo comunale n. 1658 l'autorizzazione all'ampliamento della coltivazione della suddetta cava secondo il progetto allegato all'istanza medesima;
- Che la coltivazione precedentemente autorizzata è individuata catastalmente in Comune di Pacentro foglio 26 mappali numero 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 505, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 544, 545, 612, 614, 621, 695, 696, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 783, di superficie complessiva pari a mq 51.300;
- La superficie in ampliamento interessa alcuni terreni limitrofi individuati catastalmente allo stesso foglio 26 dai mappali numero 528, 529, 542, 543, 620 di superficie complessiva pari a mq. 4.830 e per un volume complessivo come da progetto esecutivo;
- i mappali sono tutti di proprietà della ditta medesima;
- Che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da ghiaia;
- Che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n. 6 dell'8.02.2005, che impone la stipula della convenzione tra Comune e la Ditta richiedente;
- Che il progetto presentato dalla Ditta Maia Scavi s.n.c. di Faccia G & C. ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi per le Cave in data **22.03.2005**, che si allega alla presente, nonché tutti gli altri pareri di rito;

Tutto ciò premesso la Ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 54/1983.

### Art. 1

Il Comune prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della Ditta per una cava di inerti sita in località San Giovanni del Comune di Pacentro sulle aree contraddistinte al foglio 26 mappali n. 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 505, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 612, 614, 620, 621, 695, 696, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 783 come da documentazione allegata all'autorizzazione comunale n. .... del ..... ;

## Art. 2

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti s'impegnano per quanto segue.

## Art. 3

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 13 bis della L.R. n. 54/1983, la somma di euro 7.441,00 risultante dall'applicazione sulla cubatura di materiale litoide riportato dall'autorizzazione dell'attività estrattiva del 20% delle tariffe stabilite con determinazione dirigenziale del Servizio Attività estrattive e minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 54/1983.

Il Comune s'impegna a trasmettere alla Ditta il programma di investimento con relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

## Art. 4

Il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno. Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla Ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga di attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

## Art. 5

Il Comune s'impegna ad evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località di cava interessata ed il riferimento all'art. 13 bis L.R. 54/1983.

## Art. 6

Per l'area e relative pertinenze su cui sono state realizzate costruzioni ed impianti ai sensi dell'art. 7 lett. H) della L.R. n. 54/1983 ricadenti in aree demaniali gravate da uso civico il Comune può procedere, ove consentito dalla legge e su richiesta della Ditta esercente l'attività estrattiva, alla cessione delle aree interessate ai sensi della legislazione vigente ed il prezzo di cessione è determinato in conformità dell'art. 2, comma 5 della L.R. 68/1989 e successive modifiche.

## Art. 7

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza.

## Art. 8

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

#### Art. 9

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione dei programmi d'investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo.

#### Art. 10

E' demandato al servizio regionale Attività estrattive e minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

#### Art. 11

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è pari ad euro 44.646,00.

#### Art. 12



Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 128/59, al D.Lgs. n. 624/96 e successive modifiche, alla L.R. n. 54/1983, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Convenzione sottoscritta dalle parti interessate.


Il Comune di Pacentro \_\_\_\_\_

La ditta Maia Scavi s.n.c.

  
  
MAIA SCAVI  
S.p.A. s.n.c.  
L. 11/11/2011



giunta regionale d'abruzzo  
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
UNITA' OPERATIVA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE  
Via Raffaello n° 137 - PESCARA -



DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n° 54/83,

allegato all'autorizzazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L'Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

- i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/1000, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1) Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m.:

- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.

- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

- da ferrovie
- da opera di difesa dei corsi d'acqua; da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

2) art. 46: - l'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

3) art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla

Regione autorizzata

distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione e dell'abbandono dei lavori.

4) art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.

5) art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

### ART. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l'autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

### ART. 4

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell'Ufficio Cave, sottoposto all'approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

### ART. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

### ART. 6

Il titolare di cui sopra ha l'obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni citate sopra.

### ART. 7

L'Amministrazione concedente resta totalmente sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all'attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.

0221140 2401821

COMUNE DI PACENTRO  
— L'Aquila —

RELATA DI NOTIFICA

Copia del..... presente .....

è stata oggi notificata al Signor .....

Maria Scav.

perchè ne abbia piena e legale conoscenza

za a tutti gli effetti di legge, consegnan-

dola a mani di Rosa Golemin

Pacentro, li 15.05.06

Il Messo Notificatore  
Nino Ciccone

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

